



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione Fallimentare

Il Giudice Delegato,

vista l'istanza del ricorrente [REDACTED] (nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente in [REDACTED] (RC), via [REDACTED] [REDACTED], per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 12 bis L. 3/2012;

rilevato che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1-bis dell'art 7 l. 3/2012 ;

letta la relazione dell'OCC;

rilevato:

che il ricorrente è "consumatore", ex art 6 l. 3/2012, in quanto persona fisica che ha assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi personali del tutto estranei ad attività imprenditoriali o professionali;

che ai sensi dell'art. 7 c. 2 della legge 3/2012, il ricorrente:

non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal predetto provvedimento di legge;

nei cinque anni precedenti non ha mai fatto ricorso ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. nr. 3/2012;

non ha subito per cause ad esso imputabili uno dei provvedimenti di annullamento, risoluzione o revoca dell'accordo ai sensi degli artt. 14 e 14bis della legge 3/2012;

ha fornito tutta la documentazione idonea a consentire la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del proprio nucleo familiare;

verificata la completezza della documentazione e rilevato che – allo stato – non sono emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio,

ritenuto che la proposta soddisfa i requisiti di legge, impregiudicata restando ogni valutazione in esito alla udienza di omologa circa la sussistenza del requisito della meritevolezza;



ritenuto, altresì, che la pendenza della procedura esecutiva immobiliare n. 44/2019 R.G.E. nelle more della convocazione dei creditori potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano;

visti gli artt. 12 bis e segg della l. 3/2012;

P.Q.M.

Fissa l'udienza per la convocazione dei creditori per la data del 22.01.2020, ore 10.00;

dispone che la proposta ed il presente provvedimento siano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori almeno 30 giorni prima dell'udienza;

dispone che della domanda e del decreto sia data pubblicità a cura dell'OCC (previa omissione della indicazione nei predetti atti dei dati personali del debitore) sul sito internet del Tribunale di Reggio Calabria (www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it);

dispone la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 44/2019 R.G.E. sino alla definitività del provvedimento di omologazione.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni a parte proponente e a all'OCC.

Reggio Calabria, 22 novembre 2019

Il Giudice Delegato
dr.ssa Tiziana Drago

